



C.A.R.E.S. ONLUS

Centro Attività Riabilitative Educative Sociali
Via Superiore Rocche di Bavari, 50 16141 - Genova
Tel. 010/8605571 Fax 0108605571 Cell. 392/9201413
e-mail: info@caresonlus.it PEC: caresonlus@pec.it
sito internet: www.caresonlus.it

STATUTO

(aggiornato il data 14/10/2004 come da Assemblea Straordinaria dei Soci in presenza del Notaio Luigi Castello)

Art. 1

(Denominazione)

E' corrente con sede in Genova l'Associazione denominata "C.A.R.E.S. Centro Attività Riabilitative Educative Sociali Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS). La locuzione e l'acronimo dovranno essere sempre usati nella denominazione ed in ogni segno distintivo e in qualsivoglia comunicazione al pubblico

L'Assemblea dà atto che l'indirizzo della Società è attualmente posto in Via Val d'Aveto 18/6 scala destra, ferma la competenza degli Amministratori per l'adozione della delibera e la comunicazione del successivo cambio di indirizzo.

Art. 2

(Scopo)

L'Associazione ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e si propone lo svolgimento, prevalentemente nel territorio della Regione Liguria, di attività nei seguenti settori, nell'ambito di quanto stabilisce il D. Lgs. 4 dicembre 1997 n°460:

- a) promuovere ed organizzare attività riabilitative e psicopedagogiche atte a favorire l'inserimento ai livelli sociali più elevati possibili di soggetti affetti da patologie genetiche od acquisite, ad insorgenza pre o post natale, sia di tipo motorio che psico intellettuale;
- b) assistere le famiglie e/o tutori dei soggetti di cui al precedente punto a)
- c) favorire l'informazione sulle patologie di cui al punto a), mediante divulgazione di pubblicazioni, mediante conferenze o interventi in dibattiti pubblici o privati, mediante informazione tramite mass-media allo scopo di sensibilizzare Autorità e Pubblica Opinione sui problemi dei disabili;
- d) collaborare con Enti, Istituzioni e Organi che abbiano per scopo l'istruzione, l'educazione e l'inserimento sociale dei soggetti di cui al punto a);
- e) promuovere l'informazione sulle circostanze favorevoli all'insorgenza nonché sui possibili interventi di prevenzione delle patologie di cui al punto a);
- f) diffondere la conoscenza delle attività che sia possibile svolgere a favore dei soggetti disabili;
- g) promuovere l'istituzione di corsi di formazione per genitori al fine di prepararli all'educazione dei figli disabili;
- h) collaborare con le autorità scolastiche nella loro opera diretta all'inserimento di portatori di handicap affinché siano garantite, a opera di chi compete, le migliori condizioni logistiche e didattiche da tale inserimento derivanti;
- i) gestire strutture quali case-famiglie od altro atte ad ospitare, in via permanente o in via saltuaria, i soggetti di cui al precedente punto a) ed eventualmente i loro famigliari.

L'Associazione non potrà svolgere altra attività al di fuori di quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

(Soci)



C.A.R.E.S. O.N.L.U.S.

Centro Attività Riabilitative Educative Sociali
Via Superiore Rocche di Bavari, 50 16141 - Genova
Tel. 010/8605571 Fax 0108605571 Cell. 392/9201413
e-mail: info@caresonlus.it PEC: caresonlus@pec.it
sito internet: www.caresonlus.it

Possono divenire membri dell'Associazione tutti i cittadini maggiori di età.

Le modalità di associazione, uniformi per tutti coloro che intendono divenire membri, sono precisate nell'apposito regolamento. L'elenco degli associati è tenuto aggiornato a cura del Presidente in un apposito registro.

Le modalità associative garantiscono l'effettività del rapporto, escludendo la temporaneità delle partecipazioni alla vita associativa.

Tutti gli associati hanno diritto al voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi.

Art. 4

(Finanziamento delle attività)

L'associazione non ha scopo di lucro.

Le entrate necessarie per la copertura delle spese inerenti alle attività istituzionali svolte provengono da:

- quote associative annuali;
- eventuali altri contributi degli associati;
- erogazioni liberali da parte della Società, Enti, persone fisiche che intendono sostenere le attività;
- proventi derivanti dall'esercizio delle iniziative ai fini istituzionali e delle attività direttamente connesse;
- ogni altra iniziativa consentita dalla legge;

In relazione all'attività svolta sono tenute le scritture contabili sistematiche e cronologiche atte a rappresentare compiutamente ed analiticamente le entrate e tutte le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per le realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 5

(Organi)

Sono organi dell'associazione l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori.

Art. 6

(Assemblea dei Soci)



C.A.R.E.S. O.N.L.U.S.

Centro Attività Riabilitative Educative Sociali
Via Superiore Rocche di Bavari, 50 16141 - Genova
Tel. 010/8605571 Fax 0108605571 Cell. 392/9201413
e-mail: info@caresonlus.it PEC: caresonlus@pec.it
sito internet: www.caresonlus.it

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di suo impedimento, su convocazione del Consiglio Direttivo da effettuarsi con comunicazione scritta da inviare ai Soci almeno 10 gg. prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione delle materie da trattare.

Nello stesso avviso potrà essere prevista una seconda convocazione che dovrà aver luogo almeno un giorno dopo la prima.

L'Assemblea potrà essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale purchè in Genova.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% degli associati (in proprio o per delega) ed è sempre validamente costituita in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, a meno di diversa decisione adottata dall'Assemblea stessa. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei Soci votanti (presenti in proprio o per delega). Ogni anno entro il mese di aprile va tenuta un'Assemblea dedicata alla gestione dell'associazione relativa all'anno precedente:

- la discussione e l'approvazione del rendiconto delle attività dell'Associazione relative all'anno precedente;
- la discussione e l'approvazione del preventivo di spesa per l'anno in corso;

Competono all'Assemblea anche:

- l'elezione del Consiglio Direttivo e, in seno ad esso, l'elezione del Presidente;
- la nomina di tre membri del Collegio dei Revisori;
- l'approvazione di modifiche dello Statuto.

Art. 7

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la formazione e la realizzazione dei programmi di attività dell'Associazione e in genere la sua ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque associati. Viene eletto dall'Assemblea secondo l'apposito regolamento, dura in carica due anni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente o, in caso di impedimento, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente. Le delibere sono valide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo in particolare:

- l'elezione del Vice Presidente e del Segretario Tesoriere da effettuarsi secondo l'apposito regolamento;
- la preparazione del rendiconto delle attività svolte dall'Associazione nel corso dell'anno precedente, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea ordinaria unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori;
- la determinazione del preventivo delle attività per l'anno in corso, da sottoporre per approvazione all'Assemblea ordinaria;
- la formulazione del programma dettagliato di attività e la sua realizzazione;
- la determinazione delle quote annuali di partecipazione all'Associazione;
- la gestione economico finanziaria dell'Associazione
- il vaglio delle richieste di associazione;



C.A.R.E.S. ONLUS

Centro Attività Riabilitative Educative Sociali
Via Superiore Rocche di Bavari, 50 16141 - Genova
Tel. 010/8605571 Fax 0108605571 Cell. 392/9201413
e-mail: info@caresonlus.it PEC: caresonlus@pec.it
sito internet: www.caresonlus.it

- l'approvazione dei regolamenti necessari per la gestione dell'Associazione

Art. 8 (Presidente)

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza dell'Associazione davanti a terzi e in giudizio. Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, ne prepara l'ordine del giorno, le presiede. Assicura pronta ed efficace esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, può delegare alcune delle proprie competenze al Vice Presidente o a determinati consiglieri.

Rimane in carica due anni e può essere riconfermato. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito del Vice Presidente o, in sua assenza, dal consigliere anziano.

Art. 9 (Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori è composto di due membri e di un membro supplente. Dura in carica due anni ed è rinnovabile.

Controlla l'amministrazione e la contabilità dell'Associazione.

Art. 10 (Esercizio economico-finanziario)

L'esercizio economico-finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale il Consiglio Direttivo è obbligatoriamente tenuto a predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. Detto documento dovrà rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.

Art. 11 (Scioglimento)

L'Associazione si scioglie su delibera di un'Assemblea appositamente convocata.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento vota con la presenza dei 3/5 dei Soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso qualunque sia la causa dello scioglimento, il patrimonio eventualmente esistente in quel momento sarà devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12 (rinvio alla legge)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.